

## **Disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso dei pascoli del Comune di Frassilongo**

L'Amministrazione Comunale di Frassilongo ritiene che l'equilibrata conduzione del pascolo sia lo strumento principale per una gestione sostenibile degli alpeggi, sia per quanto riguarda i caratteri agro-zootecnici sia per quelli storico-culturali. Il disciplinare tecnico è redatto allo scopo di definire le modalità del pascolamento ed i compiti degli soggetti coinvolti.

### **Art.1 Oggetto**

Il presente regolamento denominato "disciplinare tecnico - economico" fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione dei pascoli e delle infrastrutture di proprietà del Comune di Frassilongo. L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione nel complesso di pascolo, bosco ed eventuali infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

### **Art. 2 Descrizione dei pascoli**

Con riferimento alle superfici di pascolo individuate dalla cartografia allegata del P.E., la consistenza dell'alpeggio è data dalle seguenti superfici lorde comprensive di diversa copertura del suolo e tara di pascolo (come da fotointerpretazione consultabile):

- **Unità di pascolo Sotto Tingherla-Brombisc:** da utilizzare per alcuni periodi con 6-7 capi di bovini e una ventina di capre, in parte sul versante a monte della pista nella particella 37 e in parte nei lariceti della particella 30;
- **Unità di pascolo Tingherla:** da utilizzare nelle vicinanze della strada a monte particella 24 nel periodo di inizio e fine stagione con 20 capi bovini;
- **Unità di pascolo Volpis:** da utilizzare con 5 capi da latte e 20 capre sulle piste della Panarotta e nei lariceti delle particelle 33, 34 e 35;
- **Unità di pascolo Stoana "equini":** questo pascolo può essere utilizzato irregolarmente su un'ampia superficie a monte di Stoana con 20 cavalli e 20 bovini. Inoltre nei lariceti delle particelle 20, 21 e 22 è ammesso il pascolo di cavalli per una superficie di 45-50 ettari;
- **Unità di pascolo Stoana:** pascolo da utilizzare con 15-20 bovini utilizzando le superfici aperte di Stoana ed i lariceti della parte alta della proprietà fino al limite della vegetazione arborea;
- **Unità di pascolo Fravort-Panarotta:** pascolo da utilizzare da greggi con circa 250 capre sulle praterie arbustate poste oltre il limite della vegetazione arborea e fino alle linee di cresta. Nel periodo tardo autunnale possono essere percorse per un breve tempo da greggi di circa 1.500 capi;
- **Unità di pascolo kamauz:** pascolo da utilizzare a fine della stagione per greggi di circa 1.500 capi, include i lariceti radi delle particelle 3, 5 e

19 ed una fascia della particella 4 per circa 60/70 m a valle della strada kamauz.

### **Art. 3 Durata della monticazione**

Fatto salvo quanto differentemente ed espressamente indicato nel Piano di Gestione Forestale approvato, il periodo di monticazione potrà di regola iniziare il 1 maggio fino al 31 ottobre di ogni anno, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dal gestore della proprietà collettiva (Comune di Frassilongo) e dal Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

### **Art. 4 Determinazione del carico**

Il carico previsto in termini di UBA viene stabilito periodicamente da parte della Giunta comunale, sentita l'Autorità Forestale competente .

Inoltre spetta alla Giunta comunale fissare il canone da applicare.

Il carico potrà essere rideterminato a seguito di valutazioni agro-zootecniche specifiche. Esso non potrà comunque eccedere il massimo di 1,4 UBA/ha, come definito dall'attuale PSR, salvo successive modifiche legislative.

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ 1 vacca da latte = 1 U.B.A.
- ✓ 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- ✓ 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,40 UBA
- ✓ 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- ✓ 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- ✓ 1 ovi-caprino adulto=0,15 UBA

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 5%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di scarico e potrà comunque essere rivista in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

Il gestore si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo medio giornaliero di € 10,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero di UBA stabilite, il gestore previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

### **Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo destinato a bestiame bovino deve essere utilizzato principalmente con questa tipologia animale. In questo caso le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- La presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 5%
- La presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 5%

#### **Art. 6 Condizioni igienico - sanitarie**

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria ed a prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto del Reg. CE. 853/04 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione

#### **Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)**

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati eventualmente presenti, della viabilità interna e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. pulizia canali, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

Il gestore ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca

del contratto, il gestore realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

### **Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)**

Il gestore ha facoltà, anche durante il periodo della concessione di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal canone di affitto.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dal gestore che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente gestore e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, in "conto concessione", direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale.

Di norma i lavori straordinari così assegnati non possono superare un valore monetario pari al 50% del canone di affitto.

### **Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario**

Durante la gestione del pascolo, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente gestore.

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta al gestore affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente il gestore ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

#### **Art. 10 Oneri per il gestore**

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, il gestore potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d'accesso alla stessa, riportando il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo

#### **Art. 11 Occupazione suolo di pascolo**

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticaria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo *una tantum*, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal gestore durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati a ogni pascolo.

#### **Art. 12 Responsabilità civili**

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

#### **Art. 13 Durata della concessione**

La durata della concessione è di 6 (sei) anni. Dopo il 30 settembre di ogni anno il gestore e il concessionario hanno la possibilità di recedere dal contratto senza penalità alcuna, l'eventuale disdetta è da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno.

#### **Art. 14 Gestione degli animali al pascolo**

- 1) Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro la prima metà di luglio e almeno due volte per ogni stagione monticatoria. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio.
- 2) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare le stesse superfici per oltre 3 gg e potrà riguardare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, ginepro nano ecc.).
- 3) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce.
- 4) Il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale.
- 5) Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate.
- 6) E' da valutare se effettuare la stabulazione notturna all'interno della stalla o se preferire la stabulazione libera, fatte salve situazioni di pericolo legate a situazioni meteoriche estreme.
- 7) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio; non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9.

#### **Art. 15 Commissione dell'Ente proprietario**

Il Custode Forestale competente è delegato dal Comune gestore per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico da parte del concessionario. Di regola il Custode Forestale e l'Assessore delegato, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettuano almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire all'Ente gestore almeno una volta al mese dell'attività di alpeggio e ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda.

#### **Art. 16 Consegna e riconsegna della malga**

All'inizio e alla scadenza della concessione il gestore rappresentato dall'Assessore delegato e dal Custode Forestale, in contraddittorio con il concessionario, redigeranno i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico – economico.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente gestore, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

#### **Art. 17 Vigilanza**

Il Custode Forestale opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

#### **Art. 18 Inadempienze e penali**

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penali, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale e sanitaria.

Vi è la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penali a giudizio insindacabile dell'Ente gestore:

1. € 10 per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato per ogni giorno di alpeggio con obbligo di allontanamento o reintegro degli UBA;
2. mancato rispetto art 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): € 200;
3. mancato rispetto art.17 (Gestione animali al pascolo): da € 100 a 500;

#### **Art. 19 Inadempienze e penali**

Qualora il concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

#### **Art. 20 – Revoca della concessione**

In considerazione dei propri compiti connessi alla tutela del valore socio-economico dei beni oggetto del presente contratto, il gestore (Comune di Frassilongo) si riserva il diritto, a proprio giudizio insindacabile, di revocare la concessione in ogni tempo, in presenza di cattiva conduzione, di episodi di carattere penale, di mancato rispetto di clausole contrattuali e per pubblico interesse, con preavviso scritto e raccomandato di mesi tre. Si fa salva la facoltà del gestore di richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato dal concessionario.

## 4.2 Verbale di carico e scarico

**Pascolo .....Comune di Frassilongo**

VERBALE DI  consegna primaverile del Pascolo  
 riconsegna autunnale

denominata

.....

di proprietà aventi diritto usi civici del Comune di Frassilongo

affidata alla Ditta

.....

con durata della locazione dal ..... al .....

Addì .....in Comune di

.....

- Visto il quaderno d'onere del contratto di concessione con particolare riguardo ai lavori che il concessionario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone d'affitto;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico-Economico;
- Visto il carico stabilito dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Comune di Frassilongo in U.B.A. .... e verificata la tolleranza in ..... U.B.A.;
- Verificato lo stato delle strutture, dei mobili in esse contenuti, dei pascoli

I SOTTOSCRITTI:

- Rappresentante del Comune di Frassilongo.....

- Rappresentante del concessionario

.....

- Rappresentante del Consorzio di Vigilanza Boschiva:

.....

Si sono portati in sopralluogo sulla malga sopra citata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:



Il rappresentante dell'Ente gestore  
.....

Il concessionario  
.....

il Custode forestale  
.....